

Codice A2203A

D.D. 18 dicembre 2024, n. 1825

**Approvazione accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 e s.m.i. tra la Regione Piemonte e l'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte - IRES Piemonte - per il monitoraggio e l'attuazione del Piano triennale contro le discriminazioni 2022 - 2024, L. R. n. 5/2016 art. 13.**



**ATTO DD 1825/A2203A/2024**

**DEL 18/12/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A22000 - WELFARE**

**A2203A - Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale**

**OGGETTO:** Approvazione accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 e s.m.i. tra la Regione Piemonte e l'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte – IRES Piemonte - per il monitoraggio e l'attuazione del Piano triennale contro le discriminazioni 2022 - 2024, L. R. n. 5/2016 art. 13.

Viste:

- la D.G.R. n. 1-5994 del 25 novembre 2022, recante «Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità' di trattamento nelle materie di competenza regionale", articolo 12, comma 3. Approvazione Piano triennale contro le discriminazioni. 2022-2024»;

- la D.G.R. n. 1-7299 del 31 luglio 2023 «L.R. n.5/16 Approvazione Programma annuale lotta contro le discriminazioni – anno 2023, in conformità al Piano Triennale 2022-2024 di cui alla D.G.R. 25 novembre 2022, n. 1-5994 Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità' di trattamento nelle materie di competenza regionale", articolo 12, comma 3. Approvazione Piano triennale contro le discriminazioni. 2022-2024»;

Rilevato che il vigente Piano Triennale prevede, tra gli altri, i seguenti obiettivi:

- Obiettivo A. 1 - Consolidamento della Rete regionale contro le discriminazioni
- Obiettivo A. 3 - Rafforzare la conoscenza dei fenomeni di discriminazione sul territorio piemontese e monitorare il fenomeno e i casi segnalati.

Considerato che:

- la legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 prevede, tra l'altro, all'articolo 13, comma 1 la

supervisione dell'attuazione del Piano triennale contro le discriminazioni e monitoraggio del fenomeno sul territorio regionale;

- tale attività di supervisione viene realizzata grazie alla collaborazione con l'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte – IRES Piemonte sulla base di uno specifico Accordo di collaborazione stipulato ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 e s.m.i.;

Vista la D.D. n. 1611/A1420B del 12/09/2022 recante “*Approvazione accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 e s.m.i. tra la Regione Piemonte e l'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte – IRES Piemonte - per il monitoraggio e l'attuazione del Piano triennale contro le discriminazioni 2022 - 2024, L. R. n. 5/2016 art. 13. Spesa prevista euro 140.000,00 su capitolo 179692 del bilancio 2022-2024 MS12PR1204*”.

Considerato che:

- l'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Il citato art. 15 prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico, ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;

- l'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 31.3.2023 n. 36 prevede espressamente che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a. interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b. garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c. determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- d. le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Rilevato che:

- IRES Piemonte è stato istituito con legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 e s.m.i. ed è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia funzionale ai sensi dell'articolo 60 dello Statuto della Regione per lo svolgimento di attività di ricerca a supporto della Giunta e del Consiglio regionale, in particolare in materia di programmazione socio-economica, territoriale e di analisi e valutazione delle politiche;
- IRES Piemonte affianca la Regione Piemonte da oltre un decennio nell'ambito delle politiche pubbliche antidiscriminatorie.

Considerato altresì che, al fine di garantire la conclusione delle attività previste dal Piano Triennale vigente, in scadenza il 15/12/2025, e in vista dell'approvazione di un nuovo Piano Triennale, appare opportuno procedere alla stipula di un nuovo “Accordo” valido per l'anno 2025 che consenta alla

struttura regionale procedente di agire in continuità con le iniziative già avviate nelle more di predisposizione del nuovo “Piano triennale”;

Ritenuto di indicare specifiche utili per il proseguimento della collaborazione nello schema allegato di “Accordo” da stipulare con IRES che regoli i rapporti tra Regione Piemonte e IRES Piemonte per ulteriori 12 mesi, fino al 31/12/2025;

Dato altresì atto che:

- il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio (costi indiretti);

Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Dato atto che il presente provvedimento, per gli importi sopra riportati, trova copertura nel capitolo 179692 del bilancio 2024-2026;

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 luglio 2021, n. 9/R. "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R";
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 dicembre 2023, n. 11/R, Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- D.G.R. n. 4 - 5458 del 3 agosto 2022 Regolamento (UE) n. 1060/2021. Recepimento del

Programma regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 della Regione Piemonte, approvato con la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5299 del 18 luglio 2022. D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017";

- D.G.R. n. 4 - 8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- D.G.R. n. 5-8361/2024/XI del 27 marzo 2024 «Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026»;

*determina*

1) di approvare l' Accordo di collaborazione ai sensi dell' art. 15 L. 241/1990 e s.m.i. tra la Regione Piemonte e l' Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte – IRES Piemonte ( codice beneficiario 59110) con validità dal 01.01.2025 al 31.12.2025 per il proseguimento delle azioni per il perseguimento dell' “Obiettivo A.1 - Consolidamento della Rete regionale contro le discriminazioni” e dell' “Obiettivo A. 3 - Rafforzare la conoscenza dei fenomeni di discriminazione sul territorio piemontese e monitorare il fenomeno e i casi segnalati”, nell' ambito del Piano triennale contro le discriminazioni 2022-2024, nel testo allegato alla presente determinazione (allegato A) quale parte integrante e sostanziale.

2) di impegnare la somma di euro 50.000,00 come segue:

- Euro 25.000,00 sul capitolo di spesa 179692 per l' annualità 2025 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, competenza 2025;
- Euro 25.000,00 sul capitolo di spesa 179692 per l' annualità 2026 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, competenza 2026;

3) di stabilire che dette cifre saranno erogate:

- Euro 25.000,00 pari al 50% quale prima rata all' avvio delle attività;
- Euro 25.000,00 pari al 50% a seguito della presentazione di relazione e rendicontazione finale sulle attività svolte.

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa;

Ai fini dell' efficacia della presente Determinazione si dispone, ai sensi dell' art. 23 lett. d) del D. Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” dei seguenti dati:

Nome dell' Ente: IRES Piemonte,

Euro 50.000,00

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Osvaldo Milanese

Modalità seguita per l' individuazione del beneficiario: D.G.R. 31 luglio 2023, n. 1-7299

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall' intervenuta piena conoscenza del suddetto atto, ovvero l' azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto

soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art 5 L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A2203A - Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale)  
Firmato digitalmente da Osvaldo Milanesio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato\_A\_Accordo\_REGIONE\_IRES\_2025\_DEF.pdf
2. Nomina\_Responsabile\_del\_trattamento\_IRES\_definitivo.pdf



Allegato

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 L.241/90 e ss.mm.ii tra la REGIONE PIEMONTE – Direzione Welfare e l'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte (I.R.E.S.) per la realizzazione delle attività di monitoraggio e attuazione del Piano triennale contro le discriminazioni previsto dall'articolo 13, comma 1 della Legge regionale n. 5/2016**

## **TRA**

la Regione Piemonte, di seguito Regione, C.F. n. 80087670016, Direzione Welfare (di seguito Regione) nella persona del Direttore della Direzione Regionale A22000, dr. Livio Tesio, incaricato con D.G.R. n. 2-7247/2023/XI del 17 luglio 2023, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede della Direzione, in Torino, p.zza Piemonte, 1;

## **E**

l'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte (I.R.E.S.) - C.F. 80084650011- con sede legale in Via Nizza 18- 10125 Torino, di seguito I.R.E.S. Piemonte, nella persona del legale rappresentante presidente Michele Rosboch, domiciliato, ai fini del presente Accordo, presso la sede di IRES sopra indicata;

nel seguito denominati collettivamente "Parti";

## **PREMESSO CHE**

- L'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Il citato art. 15, in definitiva, prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico (CGCE, 19 dicembre 2012 (causa n. C-159/11); Cass. civ., 13 luglio 2006, n.15893), ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;

- L'art. I, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che *"Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, le aziende e gli enti pubblici non economici nazionali, regionale e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la*

*rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”;*

- la D.G.R. n. 1-5994 del 25 novembre 2022, recante “Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 - Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale- art. 12, co. 3. Approvazione Piano triennale contro le discriminazioni. 2022-2024” prevede l’approvazione del piano triennale 2022-2024.

- l’art. 7, comma 4, del D. Lgs. 31.3.2023 n. 36 prevede espressamente che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

## **CONSIDERATO CHE**

Dal 2010 l’IRES supporta Regione Piemonte e altri enti pubblici nella partecipazione a programmi volti all’inclusione, alle pari opportunità, al contrasto alle discriminazioni, al contrasto alla violenza di genere;

La Regione intende dare continuità ad alcune azioni di sistema considerate presupposto necessario per sviluppare attività mirate di prevenzione e contrasto delle discriminazioni che rispondano alle principali problematiche emergenti dal territorio. In particolare, vengono riconosciute:

- la centralità della Rete regionale contro le discriminazioni, con le sue funzioni di accoglienza e supporto delle vittime, di monitoraggio e raccolta dati sui fenomeni discriminatori, di sensibilizzazione e formazione del territorio e degli attori locali in chiave preventiva; la collaborazione con tutti gli organismi di parità e garanzia;
- la potenzialità di uno strumento di accesso alla giustizia come il Fondo per la tutela legale delle vittime di discriminazione.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale della collaborazione, le parti

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### Art. 1 – Oggetto dell’Accordo di collaborazione

Il presente accordo di collaborazione definisce i rapporti tra la Regione Piemonte e I.R.E.S. Piemonte per quanto attiene alla realizzazione delle attività di monitoraggio e attuazione del Piano triennale contro le discriminazioni previsto dall’articolo 13, comma 1 della Legge regionale n. 5/2016 “Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale”.

### Art. 2 – Impegni delle parti

In ossequio al principio di leale collaborazione le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti, a sottoscrivere e dare piena attuazione al presente accordo.

Le parti danno atto che, ogni eventuale modifica a quanto previsto dovrà essere concordata in forma scritta.

Le Parti collaborano affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegnano a dare immediata comunicazione reciproca, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

### Articolo 3 – Impegni di IRES Piemonte

I.R.E.S. Piemonte si impegna a:

- perseguire gli obiettivi dell’Accordo assicurandone la piena realizzazione;
- collaborare all’organizzazione e allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo;
- fornire a Regione Piemonte tutta la documentazione necessaria e ogni altra informazione utile sulle attività oggetto del presente Accordo;
- presentare le relazioni sull’attività svolta e sui risultati raggiunti previste dal presente Accordo.

Nello specifico IRES si impegna a garantire la realizzazione delle seguenti attività in relazione a specifici obiettivi e azioni previsti dal Piano e di seguito richiamati:

#### **Obiettivo A.1 - Consolidamento della Rete regionale contro le discriminazioni**

**Azione A.1.1:** *Sostenere il funzionamento dei Nodi territoriali contro le discriminazioni anche attraverso il finanziamento di specifiche attività:* IRES si impegna a monitorare i Protocolli di intesa Regione-Nodi e i relativi Piani di attività.

**Azione A.1.2:** *Accrescere le competenze del personale dei Nodi territoriali, dei Punti informativi e dei soggetti aderenti alle Reti territoriali attraverso formazione e aggiornamenti mirati, individuati e organizzati dai Nodi in accordo con il Centro regionale contro le discriminazioni:* IRES si impegna a coadiuvare l’impostazione e garantire l’accompagnamento tecnico-scientifico per la definizione di obiettivi, metodo, contenuto e docenti dei percorsi formativi e di aggiornamento organizzati dai Nodi in accordo con il Centro regionale.

**Azione A.1.3:** *Incrementare la capacità dei Nodi territoriali e dei Punti informativi di intercettare e gestire situazioni di discriminazione fondate su tutti i fattori previsti dalla Legge regionale 5/2016, compresi i discorsi d'odio (hate speech):* IRES si impegna a monitorare l'attività dei Nodi e dei Punti informativi al fine di supportarli e di accrescere la loro capacità di intercettare e gestire situazioni di discriminazione su tutto il territorio regionale.

**Azione A.1.4:** *Allargare le Reti territoriali contro le discriminazioni attraverso l'inclusione di nuovi soggetti per garantire la copertura capillare di tutto il territorio regionale:* IRES si impegna ad accompagnare i Nodi territoriali nell'attività di individuazione e inclusione di nuovi soggetti nelle Reti territoriali, garantendo supporto, coordinamento e monitoraggio.

**Azione A.1.5:** *Sviluppare attività di informazione, formazione e comunicazione dirette a soggetti pubblici e privati presenti sul territorio regionale, potenziali vittime, testimoni e autori anche inconsapevoli di discriminazioni, con particolare attenzione al coinvolgimento del mondo giovanile.* IRES si impegna a

- garantire ai Nodi territoriali e al Centro regionale supporto, accompagnamento e monitoraggio per la realizzazione di iniziative di informazione, formazione e comunicazione dirette a soggetti pubblici e privati presenti sul territorio regionale, potenziali vittime, testimoni e autori anche inconsapevoli di discriminazioni;
- garantire al Centro regionale il supporto necessario per l'aggiornamento del profilo e del percorso di formazione standard per "operatore/operatrice antidiscriminazioni";
- aggiornare il sito web [www.piemontecontrolediscriminazioni.it](http://www.piemontecontrolediscriminazioni.it) dedicato alle attività della Rete regionale contro le discriminazioni.

<b>Obiettivo A.3 - Rafforzare la conoscenza dei fenomeni di discriminazione sul territorio piemontese e monitorare il fenomeno e i casi segnalati</b>
---

**Azione A.3.1:** *Implementare e gestire il sistema strutturale di monitoraggio dei fenomeni discriminatori intercettati dai soggetti della Rete regionale contro le discriminazioni attraverso l'apposito applicativo informatico e stesura di Rapporti annuali:* IRES si impegna a implementare e gestire il sistema strutturale di monitoraggio dei fenomeni discriminatori intercettati dai soggetti della Rete regionale contro le discriminazioni attraverso l'apposito applicativo informatico e a redigere *report* annuali.

**Azione A.3.2:** *Realizzare studi e ricerche sui fenomeni discriminatori presenti sul territorio regionale e sulla percezione da parte delle vittime e della cittadinanza, su temi specifici individuati dal Centro regionale in collaborazione con i soggetti della Rete.* IRES si impegna a supportare il Centro regionale nell'individuazione dei temi, nell'impostazione e nella supervisione delle attività di ricerca, anche per garantire il raccordo con l'azione complessiva della rete regionale.

**Azione A.3.3:** *Monitorare specifiche situazioni di discriminazione, a partire dalle barriere architettoniche di edifici e spazi pubblici e privati sul territorio regionale, in collaborazione con i Nodi territoriali e i Punti informativi:* IRES si impegna a supportare il

Centro regionale nell'impostazione e supervisione dell'azione di monitoraggio di specifiche situazioni di discriminazione.

#### **Art. 4 - Impegni della Regione Piemonte**

La Regione Piemonte si impegna a:

- collaborare all'organizzazione e allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo;
- fornire ad IRES Piemonte tutta la documentazione necessaria e ogni altra informazione utile per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo.

#### **Art. 5 - Durata dell'Accordo**

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione con durata fino al 31.12.2025 e potrà essere rinnovato e/o modificato mediante accordo scritto tra le parti.

#### **Art. 6 - Ristoro dei costi sostenuti**

Le risorse finanziarie destinate al ristoro dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3 del presente Accordo corrispondono ad Euro 50.000,00.

Le risorse saranno trasferite dalla Regione a IRES secondo le seguenti modalità:

- un'erogazione iniziale del 50% dell'importo totale a seguito della sottoscrizione del presente accordo;
- una seconda tranche del 50% entro il 31.12.2025 a seguito della presentazione di relazione e rendicontazione conclusiva delle attività.

L'importo trasferito dalla Regione Piemonte è riconosciuto a titolo di rimborso spese dei costi di carattere generale sostenuti da Ires, senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute. Tale contributo viene corrisposto ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90.

#### **Art. 7 - Controlli**

La Regione si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento l'attività di Ires al fine di verificare che le attività siano svolte nel rispetto della legge e dei principi enunciati nel presente accordo. Tali controlli potranno includere verifiche documentali, verifiche in loco e richieste di informazioni aggiuntive. Ires si impegna a fornire tutta la documentazione e la collaborazione necessaria per consentire alla Regione di effettuare i controlli in modo efficace e tempestivo.

#### **Art. 8 - Trattamento dei dati personali**

In relazione ai dati personali il cui utilizzo è necessario per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione:

a) Regione Piemonte agisce in qualità di Titolare;

b) Ires Piemonte agisce in qualità di Responsabile e pertanto garantisce di avere in atto tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate alla protezione dei dati trattati.

Titolare e Responsabile si impegnano a compiere le operazioni di trattamento nel rispetto del diritto alla riservatezza e dei diritti fondamentali dei soggetti interessati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 - GDPR, nonché al fine di perseguire gli scopi di cui al presente Accordo e di adempiere a eventuali obblighi di legge alla stessa connessi. Gli interessati godono dei diritti di cui agli artt. 15 e seguenti della normativa citata.

Sul tema le parti rinviano la definizione di una dettagliata disciplina ad apposito Atto nomina (redatto ai sensi dell'art. 28, parr. 1 e 3, Regolamento UE 2016/679 – GDPR), allegato al presente Accordo.

#### **Art. 9 - Recesso e Risoluzione**

Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente accordo di collaborazione con un preavviso scritto di almeno trenta giorni. In tale caso, sarà riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute sino alla data del recesso e per gli impegni assunti in funzione dell'adempimento degli obblighi previsti nel presente Accordo.

Qualora sopravvengano mutamenti normativi che, incidendo sull'oggetto del presente accordo di collaborazione o sulle attività da intraprendere, rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, l'Accordo potrà essere risolto anticipatamente.

#### **Art. 10 - Norme applicabili**

Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice Civile.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990.

#### **Art. 11 - Norme finali**

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente accordo, si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia.

#### **Art. 12 - Controversie**

Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Torino quale foro competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo.

### **Art. 13 - Spese di bollo e registrazione**

Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo e registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986, a cura e a spese della parte richiedente.

Torino, lì

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Regione Piemonte  
Il Dirigente

I.R.E.S. Piemonte  
Il Presidente

## **Atto di nomina a Responsabile del Trattamento**

(ai sensi dell'art. 28, parr. 1 e 3, Regolamento UE 2016/679 protezione dei dati personali – GDPR)

**La Regione Piemonte – Direzione Welfare – Settore Politiche per le pari opportunità, diritti e inclusione, progettazione e innovazione sociale (A2203A)**

con sede in Torino (TO), Piazza Piemonte n. 1, C.F. 80087670016, P.IVA 02843860012,

nella persona di Osvaldo Milanese

nato a Racconigi (CN) il 13.11.1972

nella sua qualità di dirigente del Settore A2203A

(Delegato del Titolare, a seguire anche «**Regione Piemonte**» o «**Titolare del Trattamento**» o «**Titolare**»);

e

**l'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte (IRES)**

con sede in Torino (TO), via Nizza 18, C.F. 80084650011

nella persona di Michele Rosboch

nella sua qualità di Presidente

(a seguire anche «**Responsabile del Trattamento**» o «**Responsabile**»);

### **PREMESSO CHE**

- la D.G.R. n. 1-5994 del 25 novembre 2022 ha approvato il Piano triennale contro le discriminazioni. 2022-2024 (vigente fino al 15 dicembre 2025);
- la Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 prevede, all'art. 13, co. 1, la supervisione dell'attuazione del Piano triennale contro le discriminazioni e il monitoraggio del fenomeno sul territorio regionale;
- le suddette attività sono realizzate grazie alla collaborazione dell'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte – IRES Piemonte, sulla base di uno specifico **Accordo di collaborazione** stipulato ai sensi dell'art. 15, L. n. 241/1990;
- l'attuazione delle attività oggetto dell'Accordo comportano operazioni di trattamento (a seguire, anche «**Trattamento**») di dati personali (a seguire, anche «**Dati Personali**»), come individuati all'art. 1 del presente atto (a seguire, anche «**Atto**»);
- l'art. 28, parr. 1 e 3, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR) (a seguire, anche «**GDPR**»), stabilisce: “1. *Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del*

*presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. [...] 3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento [...]*.

## **TANTO PREMESSO**

il Titolare del Trattamento nomina IRES PIEMONTE quale Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'articolo 28, parr. 1 e 3, del GDPR, il quale dovrà operare in conformità al GDPR, al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (a seguire, anche «**Codice**») e alle disposizioni di seguito riportate, che il Responsabile espressamente accetta con la sottoscrizione del presente Atto.

### **Art. 1 – Finalità e oggetto del Trattamento**

1. Il Titolare affida al Responsabile le operazioni di Trattamento dei Dati Personali necessari alle elaborazioni utili al perseguimento delle finalità di cui all'Accordo di collaborazione.
2. Il principale strumento attraverso il quale viene gestito il flusso dei dati ai fini dell'Accordo è l'applicativo Compane e fornito in licenza d'uso gratuita da IRES Piemonte.
3. La Regione Piemonte nomina pertanto IRES Piemonte Responsabile del trattamento anche per le attività inerenti la gestione, la manutenzione e il corretto funzionamento del software Compane e nell'ambito delle attività dell'Accordo.
4. Le operazioni di Trattamento riguarderanno i Dati personali di persone fisiche (a seguire, anche «**Interessati**») necessari all'esecuzione dell'Accordo per la collaborazione finalizzata alla realizzazione delle attività di monitoraggio e attuazione del Piano triennale contro le discriminazioni previsto dall'articolo 13, comma 1 della Legge regionale n. 5/2016. Il trattamento avverrà solo ove necessario e sempre nel rispetto dei principi di minimizzazione e adeguatezza. Le tipologie di dati sono di seguito indicate:

a) Dati personali comuni (ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 1 del GDPR), quali:

- nome e cognome
- cittadinanza, nazionalità
- codice fiscale
- data di nascita
- genere
- residenza, domicilio
- contatti
- situazione lavorativa
- situazione abitativa

b) Dati sensibili (ai sensi dell'art. 9, del GDPR), quali:

- dati che rivelano l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale
- dati relativi alla salute o alla vita sessuale, i dati genetici, i dati biometrici e quelli relativi all'orientamento sessuale.

c) Dati relativi a condanne penali e reati (ai sensi dell'art. 2 *octies* del Codice)

5. Il Titolare comunica al Responsabile qualsiasi variazione che si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di Trattamento dei Dati Personali.
6. Il Responsabile non potrà effettuare alcuna operazione di Trattamento riguardanti Dati Personali ulteriori a quelli di cui al presente articolo, se non a seguito di variazioni richieste formalmente dal Titolare.

### **Art. 2 – Durata del Trattamento**

1. Il Trattamento dei Dati Personali dovrà avvenire per un periodo non eccedente il tempo strettamente necessario a dare attuazione all'Accordo di collaborazione.
2. Alla naturale data di cessazione di efficacia dell'Accordo di collaborazione ovvero qualora il rapporto tra il Titolare e il Responsabile dovesse venire meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo, anche il presente Atto verrà automaticamente meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche.
3. Al verificarsi delle circostanze di cui al precedente comma 2, il Responsabile perderà ogni legittimazione a trattare i Dati Personali e sarà tenuto a restituire al Titolare i Dati medesimi e a provvedere alla loro integrale distruzione, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente. Il Responsabile del Trattamento, inoltre, dovrà rilasciare al Titolare apposita dichiarazione attestante l'insussistenza, presso lo stesso, di alcuna copia dei Dati Personali trattati in forza del presente Atto.
4. Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione di cui al precedente comma 3, ultimo periodo.

### **Art. 3 – Istruzioni documentate**

1. Il Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'art. 28, par. 3, del GDPR, dovrà:
  - provvedere all'attivazione, all'aggiornamento, alla modifica e alla disabilitazione dei profili per l'accesso e l'utilizzo dell'applicativo informativo predisposto, ai sensi delle comunicazioni contenenti gli elenchi delle Persone Autorizzate inviate dai soggetti partner del progetto a IRES e per conoscenza al titolare;
  - applicare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza di cui al successivo art. 6 del presente Atto;
  - assicurarsi, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
    - distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

- Trattamento dei Dati Personali non consentito o non conforme alle finalità del Trattamento di cui al precedente art. 1, comma 1, del presente Atto;
- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone autorizzate, ai sensi dell'art. 2-*quaterdecies* del Codice (a seguire, anche «**Persone Autorizzate**») in relazione a ciascuna area di Trattamento;
  - vigilare – anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il Titolare del Trattamento – che le Persona Autorizzate si attengano alle procedure di volta in volta indicate dal Titolare, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi Trattamenti;
  - assistere il Titolare del Trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del GDPR, nonché nel corso dell'eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui all'art. 36 del GDPR (a seguire, anche «**Garante per la Protezione dei Dati Personali**»);
  - ove richiesto, assistere il Titolare del Trattamento, con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, a fronte dell'esercizio, da parte degli Interessati, dei diritti di cui agli artt. da 13 a 22 del GDPR;
  - ove richiesto, assistere il Titolare del Trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del Trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del Trattamento;
  - comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di *providing* e *backup* utilizzati.

#### **Art. 4 – Obblighi del Responsabile**

1. Il Responsabile assume gli obblighi in materia di protezione dei Dati Personali, in conformità alle disposizioni del GDPR, del Codice e della ulteriore normativa vigente, e si impegna al pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di Trattamento dei Dati Personali, nonché delle istruzioni impartite dal Titolare.
2. Il Responsabile conferma la propria diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dalla normativa di cui al precedente comma 1.
3. Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare, tempestivamente, qualsiasi circostanza sopravvenuta che dovesse essere di ostacolo al regolare espletamento delle attività di cui al presente Atto.
4. Il Responsabile garantisce che i Dati Personali trattati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo – mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza ai sensi dell'art. 6 del presente Atto – i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di Trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al precedente art. 1, comma 1, del presente Atto.
5. Il Responsabile, salve specifiche istruzioni documentate del Titolare, si impegna a non:
  - a) utilizzare i Dati Personali in proprio o comunque per finalità diverse da quelle indicate al precedente art. 1, comma 1, del presente Atto;

b) cedere, concedere, consegnare, copiare, riprodurre, comunicare, divulgare, rendere disponibili in qualsiasi modo, o a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, a terzi, le informazioni acquisite nel Trattamento dei Dati Personali;

c) duplicare o riprodurre, in proprio, i Dati Personali per finalità diverse da quelle indicate al precedente art. 1, comma 1, del presente Atto.

6. Il Responsabile si obbliga ad osservare la massima riservatezza in relazione a fatti, informazioni, dati e atti di cui lo stesso venga a conoscenza in ragione del presente Atto.

### **Art. 5 – Registro della attività di Trattamento**

1. Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed esibire al Titolare, su richiesta scritta o orale, un registro di tutte le attività di Trattamento svolte per conto del Titolare medesimo.

2. In conformità a quanto stabilito dall'art. 30, par. 2, del GDPR, il suddetto registro dovrà contenere:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile del Trattamento, del Titolare del Trattamento, del rappresentante del titolare del Trattamento o del Responsabile del Trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del Trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del GDPR.

### **Art. 6 – Misure di sicurezza**

1. Il Responsabile dispone di una propria struttura organizzativa, che dichiara essere idonea a consentire il Trattamento dei Dati Personali nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza.

2. Il Responsabile si impegna, per le attività del progetto e per i relativi trattamenti dei dati personali indicati all'art 1 del presente atto di nomina, ad utilizzare l'applicativo predisposto. In caso di attività di trattamento realizzate con strumenti diversi dall'applicativo, il Responsabile mette in atto idonee misure organizzative, tecniche e procedurali in grado di garantire un adeguato livello di sicurezza del trattamento dei dati personali.

3. Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare, tempestivamente, eventuali variazioni delle misure di sicurezza adottate.

### **Art. 7 – Delegato del Titolare al Trattamento dei Dati Personali**

1. Il Titolare individua il delegato al Trattamento dei Dati Personali (a seguire, anche «**Delegato**») nella persona di Osvaldo Milanese, dirigente del settore Politiche per le pari opportunità, diritti e inclusione, progettazione e innovazione sociale, competente in materia;

2. Il Delegato al Trattamento dei Dati Personali svolge le seguenti attività:
  - a) assicura il mantenimento e la gestione dell'Accordo di collaborazione in relazione a qualsiasi modifica dovesse verificarsi, con scambio di formali comunicazioni, a seguito di evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati;
  - b) adotta le necessarie procedure per garantire la conformità ai principi previsti dall'art. 5 del GDPR;
  - c) verifica la compatibilità delle misure di sicurezza alle norme in materia di protezione dei dati personali, anche in riferimento alle disposizioni organizzative e procedurali vigenti nei singoli ordinamenti regionali.
3. Le previsioni del presente Atto che riportano attività operative del Titolare finalizzate all'esecuzione del Progetto sono da intendersi riferite al Delegato, salva diversa indicazione da parte del Titolare medesimo.

### **Art. 8 – Persone Autorizzate**

1. Il Responsabile designa le Persone Autorizzate tra i propri dipendenti, individuando quelli reputati idonei ad eseguire le operazioni di Trattamento nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, e impartendo loro, per iscritto, le idonee istruzioni.
2. Le comunicazioni riguardanti l'elenco delle Persone Autorizzate all'accesso e all'utilizzo dell'applicativo, l'aggiornamento dei relativi profili, la modifica e la revoca delle abilitazioni, sono inviate a IRES Piemonte che provvede all'attivazione, all'aggiornamento, alla modifica e alla disabilitazione dei profili.
3. Il Responsabile effettua periodicamente, con cadenza almeno annuale, la verifica sulla corretta attribuzione dei profili di autorizzazione e sull'attualità delle utenze attivate presso la piattaforma.
4. Il Responsabile si impegna a vigilare sulle Persone Autorizzate affinché:
  - a) effettuino il Trattamento in modo lecito e corretto, esclusivamente ai fini dell'esecuzione delle attività e per le finalità di cui al presente Atto, e nel rispetto delle indicazioni fornite;
  - b) non diffondano o comunichino i Dati Personali oggetto di Trattamento senza la preventiva autorizzazione del Responsabile;
  - c) sia precluso l'accesso ai Dati Personali da parte di persone non autorizzate;
  - d) rispettino le misure di sicurezza adottate.
5. Il Responsabile garantisce che le Persone Autorizzate abbiano accesso ai soli Dati Personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati e che le stesse svolgano le operazioni di competenza nel rispetto del principio di riservatezza.
6. Il Responsabile si obbliga a fare osservare alle Persone Autorizzate la massima riservatezza in relazione a fatti, informazioni, dati e atti di cui le stesse vengano a conoscenza in ragione del presente Atto.

### **Art. 9 – Nomina di Sub-Responsabili del Trattamento**

1. Con il presente Atto, il Titolare conferisce, ai sensi dell'art. 28, par. 2, del GDPR, autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter nominare eventuali ulteriori responsabili del trattamento (a seguire, anche «**Sub-Responsabili**»), fermi restando l'obbligo del Responsabile di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile al Titolare del Trattamento.
2. Nel caso in cui il Responsabile proceda alla nomina di Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare soggetti che, per esperienza, capacità e affidabilità, forniscano garanzie sufficienti circa la messa in atto di misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti di cui al GDPR e al Codice, il rispetto della normativa vigente e la tutela dei diritti degli Interessati.
3. Ove il Responsabile intenda ricorrere a Sub-Responsabili, sugli stessi sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico conforme alla normativa vigente, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto.
4. Qualora il Sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare del Trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del Sub-Responsabile. Il Responsabile si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione, ove risulti allo stesso imputabile a titolo di colpa o dolo, che possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza dei suddetti obblighi, e più in generale, dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.
5. Il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di Sub-Responsabili. Il Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

#### **Art. 10 – Vigilanza**

1. Il Titolare avrà la facoltà di vigilare sulla puntuale osservanza da parte del Responsabile degli obblighi stabiliti dalla legge e dal presente Atto, nonché di effettuare verifiche periodiche anche con riguardo ai profili inerenti alla sicurezza.
2. Il Titolare – previa richiesta motivata, con congruo preavviso e comunque con tempistiche e modalità concordate con il Responsabile – potrà svolgere altresì ispezioni nei locali ove si svolgono le operazioni di trattamento o sono custoditi dati o documenti relativi al presente Atto.

#### **Art. 11 – Obblighi di collaborazione**

1. Il Responsabile si obbliga a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Atto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di vigilanza di cui al precedente art. 10 del presente Atto, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato.
2. Il Titolare si impegna, per sé e per i terzi da esso incaricati, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica di cui al precedente comma 1 esclusivamente per le finalità ivi indicate.
3. Il Responsabile si obbliga a comunicare tempestivamente al Titolare, al momento della ricezione, eventuali richieste di informazioni o comunicazioni relative all'esercizio dei diritti in materia di protezione di Dati Personali da parte degli Interessati, ovvero richieste di informazioni o comunicazioni dell'Autorità Garante per la Protezione dei

Dati Personali, delle Autorità Giudiziarie e/o di qualsiasi altra Autorità pubblica (a seguire, anche le «**Autorità**»), ed ogni altra notizia rilevante in relazione al Trattamento dei Dati Personali.

4. Il Responsabile dovrà fornire supporto al Titolare nei contatti con le Autorità, fornendo qualsiasi informazione richiesta. Resta inteso che il Responsabile non potrà rappresentare né agire dinanzi alle Autorità per conto del Titolare.

#### **Art. 12 – Data Breach**

1. Il Responsabile informerà il Titolare senza ingiustificato ritardo nel caso in cui venga a conoscenza di violazioni di Dati Personali, in modo che lo stesso possa porre in essere gli adempimenti necessari ai sensi dagli artt. 33 e 34 del GDPR.

#### **Art. 13 – Disposizioni varie**

1. Il presente Atto non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso, salvo quanto previsto nell'Accordo di collaborazione.
2. Nessuna modifica al presente Atto sarà considerata validamente effettuata se non redatta per iscritto, firmata da persona munita dei necessari poteri e con indicazione specifica delle parti aggiunte o modificate.
3. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del GDPR e del Codice, nonché alla normativa comunque applicabile in materia di protezione dei dati personali.
4. Il presente Atto è stato oggetto di puntuale negoziazione tra le Parti, con la conseguenza che non si rende necessaria l'accettazione specifica di clausole del medesimo ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

*(firmato digitalmente)*

Il Titolare del Trattamento

Il Responsabile del Trattamento

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****ATTO DD 1825/A2203A/2024 DEL 18/12/2024**

Impegno N.: 2025/5485

Descrizione: APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 L. 241/1990 E S.M.I. TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICO E SOCIALI DEL PIEMONTE - IRES PIEMONTE - PER IL MONITORAGGIO E L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI 2022 - 2024, L. R. N. 5/2016 ART. 13.

Importo (€): 25.000,00

Cap.: 179692 / 2025 - ONERI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART.12 DELLA L.R. N.5/2016 - RETE REGIONALE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI IN PIEMONTE

Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti

Soggetto: Cod. 59110

PdC finanziario: Cod. U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

COFOG: Cod. 10.7 - Esclusione sociale n.a.c.

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: Cod. 1204 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Impegno N.: 2026/1371

Descrizione: APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 L. 241/1990 E S.M.I. TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICO E SOCIALI DEL PIEMONTE - IRES PIEMONTE - PER IL MONITORAGGIO E L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI 2022 - 2024, L. R. N. 5/2016 ART. 13.

Importo (€): 25.000,00

Cap.: 179692 / 2026 - ONERI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART.12 DELLA L.R. N.5/2016 - RETE REGIONALE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI IN PIEMONTE

Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti

Soggetto: Cod. 59110

PdC finanziario: Cod. U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

COFOG: Cod. 10.7 - Esclusione sociale n.a.c.

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti